



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV – PROCEDURA CONCORDI

Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato in data da **ANTENUCCI MARCO** nato a Roma il **27.09.1969 CF: NTMRNC69P27H501R** E **SCIARRA SOYLA** nata a Roma il **07.02.1973 CF: SCRSYL73B47H501G** Entrambi residenti in Roma alla Via Cerreto di Spoleto, 2, tramite l'O.C.C. in persona del gestore della crisi all'uopo nominato l'avv. LAURA LUCIDI, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCII*;

Vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi;

Visto il provvedimento con cui questo Giudice ha assegnato un termine ai ricorrenti per integrazioni e produzione documentale;

Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo i debitori il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia aggiornato);

Rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro famiglia;

Ritenuta la completezza della domanda che fornisce un quadro sufficientemente preciso della situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti attive (entrate personali dei debitori);

OSSERVA

i) Sui presupposti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

In via preliminare si ritiene di ravvisare la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I ricorrenti, infatti, possono essere qualificati come consumatori (vale a dire la persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII) avendo assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari.

Tanto chiarito, si ritiene altresì sussistente il presupposto dello stato di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII* (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie).

Sulle condizioni soggettive ostative.

Non risultano ricorrere, poi, le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).

In particolare, per quanto riguarda i presupposti ostativi attinenti alla colpa grave o alla malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, deve osservarsi che essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa. Sono atti in frode immediatamente evidenti e perciò tali da determinare l'inammissibilità della procedura quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori.

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione agli atti e di quanto riferito dai ricorrenti nonché dai gestori della crisi, non vi è evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio o che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

ii) Sulla relazione del gestore della crisi

Venendo, quindi, alla relazione dell'OCC si ritiene che la stessa presenti i requisiti richiesti dalla legge e che, in particolare, contiene:

- a) l'indicazione di avere provveduto all'adempimento di cui all'art. 68, c. 4, CCII;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- e) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- f) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Profilo questo debitamente integrato a valle del provvedimento interlocutorio del 13 marzo 2023.

iii) Sul piano di ristrutturazione dei debiti.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è poi chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).

Ebbene, la **proposta** formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il **soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;**
- il **soddisfacimento nella misura del 100% dei creditori chirografari nel termine di anni 13**

Più nel dettaglio, la proposta *i)* presuppone l'adozione delle misure di cui all'art. 70, co. 4, CCII richieste (sospensione delle procedure esecutive mobiliari pendenti) e la falcidia dei crediti ad oggi garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCII e *ii)* prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga:

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla

valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

iv) Sulle misure protettive

I ricorrenti hanno chiesto disporsi le seguenti misure protettive:

- a) sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e delle cessioni volontarie in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, in particolare modo della prima rata, sino alla definitività dell'omologazione;
- b) dichiarazione di inopponibilità alla procedura del contratto di cessione del quinto.

Ebbene, l'art. 70, co. 4, CCII prevede una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 C.C.I. tenuto conto che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno rinvio alle disposizioni del titolo III solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del Titolo IV. In particolare, la misura è disposta dal giudice designato con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del sub procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70, co. 5, CCII).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla sospensione delle procedure esecutive pendenti vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari.

Deve dunque ritenersi consentita, diversamente da quanto previsto dalla L. 3/2012, una protezione generalizzata del patrimonio del debitore già nella fase anteriore all'omologa del piano, mediante inibizione delle iniziative esecutive e cautelari da parte della generalità dei creditori senza che sia necessaria la notifica della misura nei confronti degli stessi, atteso che ciascun creditore è avvisato con la comunicazione del decreto di ammissione e con la pubblicazione dello stesso nelle forme indicate dal Giudice.

Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al *fumus* rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, già vagliate, il tribunale deve valutare il *periculum in mora*, inteso come strumentalità della misura a consentire il “*buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*” (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero “*ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*” (art. 54 co. 1 C.C.I.).

Nel caso in esame, le misure richieste appaiono funzionali a garantire la fattibilità del piano e, in specie, il pagamento della prima rata che con riferimento ad entrambi i debitori non apparirebbe altrimenti possibile. In altre parole, sarebbe disfunzionale in questa fase consentire ai creditori di realizzare sia pure solo in parte le loro pretese attraverso iniziative individuali.

Quanto alla cessione del quinto deve darsi atto che il piano proposto è opponibile al cessionario del quinto ai sensi dell'art. 67 c. 3 CCII per cui non è necessario alcun accertamento specifico dell'Autorità Giudiziaria.

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissate per legge fino alla conclusione del procedimento.

Tutto quanto sopra considerato, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulati da ANTENUCCI MARCO E SCIARRA SOYLA

Visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale, a cura dell'OCC;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I **creditori** che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- **nei venti giorni successivi alla comunicazione**, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata e le cessioni volontarie in corso in quanto potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari.

Roma, 27/10/2025

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Barbara Perna